

LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E TUTELA DELLA PERSONALITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

a cura di Giuseppe Nicastro

maggio 2015

INDICE

- 1. La libertà di manifestazione del pensiero come diritto inviolabile e il necessario fondamento costituzionale dei suoi limiti.**
- 2. I diritti della personalità come limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e il loro fondamento costituzionale.**
- 3. Il conflitto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte.**
- 4. Alcune considerazioni conclusive.**

SOMMARIO: *1. La libertà di manifestazione del pensiero come diritto inviolabile e il necessario fondamento costituzionale dei suoi limiti. – 2. I diritti della personalità come limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e il loro fondamento costituzionale. – 3. Il conflitto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte. – 4. Alcune considerazioni conclusive.*

1. La libertà di manifestazione del pensiero come diritto inviolabile e il necessario fondamento costituzionale dei suoi limiti.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato la valenza centrale della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale.

Sin da risalenti pronunce essa ha infatti asserito che tale libertà «è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle [...] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (sentenza n. 9 del 1965), sottolineando che il diritto previsto dall'art. 21 Cost. è «il più alto, forse,» dei «diritti primari e fondamentali» sanciti dalla Costituzione (sentenza n. 168 del 1971).

La libertà di manifestazione del pensiero rientra quindi, secondo la Corte, tra i «diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 Cost. (sentenza n. 126 del 1985), con la conseguenza, da un lato, che la Repubblica ha il dovere di garantirla anche nei confronti dei privati (nel senso che «non è lecito dubitare che la libertà [in parola] debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa arrecarvi attentato», sentenza n. 122 del 1970) e, dall'altro, della non sopprimibilità della stessa (anche se non, sembra doversi ritenere, dell'immodificabilità della formulazione attuale dell'art. 21 Cost.).

La stessa Corte ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «pietra angolare dell'ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985). In senso analogo, anche le sentenze: n. 11 del 1968, che definisce il diritto di cui all'art. 21 Cost. «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione»; n. 98 del 1968, secondo cui la «libertà di manifestazione del pensiero [...] è ordine dell'ordinamento democratico»; n. 126 del 1985 (già citata), ove si ribadisce «la rilevanza centrale [...] che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, assume ai fini dell'attuazione del principio democratico».

Tali affermazioni della Corte non sembrano, tuttavia, doversi intendere come un indice di una lettura «funzionalista» della libertà di manifestazione del pensiero, in base alla quale l'esercizio del diritto di espressione sia finalizzato e, quindi, strumentale al perseguimento dei valori democratici e trovi pertanto in ciò il proprio limite strutturale implicito.

A tale proposito, sembra potersi dire che se la libertà di manifestazione del pensiero è «condizione [...] del modo di essere [...] del Paese», «pietra angolare dell'ordine democratico», «cardine di democrazia nell'ordinamento generale», ciò significa che essa, secondo la Corte, costituisce non una conseguenza della democrazia (nel senso che la democraticità dello Stato comporta il riconoscimento di tale libertà) – ciò che potrebbe portare a configurarla come funzionalmente democratica – ma, viceversa, il fondamento del regime democratico (nel senso che è la circolazione delle idee che porta, tra le altre conseguenze, anche all'affermazione dello Stato democratico).

In effetti, la lettura che, almeno in prevalenza, la Corte ha mostrato di dare alla libertà in parola non è stata quella «funzionalista» ma quella cosiddetta individualistica o liberale, per la quale il diritto di manifestare il proprio pensiero è attribuito all'uomo in quanto tale e a suo vantaggio (quasi come un completamento della libertà di pensiero), non all'uomo nella qualità di membro di una comunità e a vantaggio della stessa e dei suoi valori (fosse anche di quelli democratici).

Ciò sembra vero, in particolare, con riferimento alla giurisprudenza in tema di rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità.

In effetti, che la Corte abbia prevalentemente seguito un'interpretazione individualistica dell'art. 21 Cost. non risulta da esplicite affermazioni in tale senso – cosa che, ovviamente, assai difficilmente sarebbe potuta avvenire – ma dal fatto che essa ha in concreto accolto l'approccio metodologico che è proprio di tale interpretazione. Quello, cioè, secondo cui i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero devono trovare fondamento nell'esigenza di tutelare altri beni protetti dalla Costituzione.

Infatti, dopo alcune iniziali pronunce in cui limiti al diritto di espressione costituzionalmente non previsti erano stati giustificati in base all'assunto che la previsione degli stessi era «immanente» in qualsiasi diritto – che veniva così di fatto concepito come strutturalmente condizionato (*ex aliis*, sentenza n. 1 del 1956, che segna l'inizio della giurisprudenza della Corte proprio con una pronuncia in materia di libertà di espressione) – la Corte sembra mutare prospettiva.

Così, già nella sentenza n. 9 del 1965 – relativa alle questioni di legittimità dell'art. 553 cod. pen., che puniva «chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse», e dell'art. 112 del r.d. n. 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui vietava di mettere in circolazione scritti o disegni «che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi» (si rammenta che, con la successiva sentenza n. 49 del 1971, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del r.d. n. 773 del 1931 limitatamente alle parole: «a impedire la procreazione») – la Corte afferma che, essendo la libertà di manifestazione del pensiero tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla Costituzione, «Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica».

Nello stessa prospettiva, tra le tante, si possono citare, con specifico riguardo al tema che qui interessa, le sentenze n. 38 del 1973 (in tema di rapporto tra libertà di stampa e tutela dell'immagine, sulla quale si tornerà più diffusamente in seguito) e n. 16 del 1981, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen., 164, numero 3), cod. proc. pen., e 16 r.d.l. n. 1404 del 1934 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), nella parte in cui vietavano, sotto comminatoria di sanzione penale, di dare notizia di procedimenti penali a carico di minorenni. In generale, con riguardo a questioni che non

concernono i rapporti con la tutela della personalità, si possono citare, tra le molte, anche le sentenze n. 120 del 1968, n. 11 e n. 106 del 1974, n. 123 del 1976).

Dunque, secondo la Corte, le limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero devono: a) essere poste dal (solo) legislatore ordinario, riserva di legge che la sentenza n. 9 del 1965 qualifica come assoluta (oltre a tale pronuncia, possono ricordarsi le sentenze n. 11 del 1968, n. 112 del 1973, n. 20 del 1974, n. 18 e n. 100 del 1981); b) tutelare beni costituzionalmente rilevanti (individuati dal legislatore sotto il controllo della stessa Corte).

Da questa interpretazione prevalentemente individualistica della libertà di manifestazione del pensiero, seguita, in particolare, nella configurazione dei rapporti tra art. 21 Cost. e tutela della personalità, la Corte si è peraltro allontanata, per avvicinarsi a una lettura di tipo funzionalista, in diverse pronunce concernenti soprattutto il settore dell'informazione – cioè della libertà di espressione del pensiero usata a fini informativi – specialmente attraverso il mezzo televisivo. Va infatti rammentato che, in mancanza di una specifica disciplina costituzionale dell'informazione, la Corte ha sempre ricondotto il diritto di informare nell'ambito di tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, sulla base della considerazione che le notizie, al pari delle opinioni, sono espressioni del pensiero (sentenze n. 25 del 1965, n. 18 del 1966, n. 122 del 1970, n. 175 del 1971, n. 105 del 1972, n. 113 del 1974, n. 16 e n. 18 del 1981, n. 73 del 1983).

In questo ambito, la visione del collegamento tra la libertà di informazione e le forme proprie di una democrazia pluralista – la quale richiede un'opinione pubblica consapevole, cioè, anzitutto, informata – hanno indotto la Corte, in particolare, a estendere la tutela apprestata dall'art. 21 Cost. dal profilo attivo della libertà di informare al profilo passivo della ricezione delle notizie, lungo le direttrici fondamentali del riconoscimento di un diritto a essere informati, da soddisfare con interventi positivi a opera dello Stato, e del pluralismo quale valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione idoneo a soddisfare detto diritto all'informazione, assicurando la possibilità di accedere sia – nell'ambito, essenzialmente, ma non solo, dell'emittenza radiotelevisiva di servizio pubblico – alla pluralità delle voci presenti nella società (cosiddetto “pluralismo interno”, che diviene il principio alla cui stregua valutare la legittimità costituzionale delle disposizioni volte ad assicurare l'accesso e la “parità” tra le varie forze politiche nei programmi di comunicazione politica sia nel periodo non elettorale che, attraverso obblighi più stringenti, durante le campagne elettorali; *ex aliis*, sentenza n. 155 del 2002), sia a una molteplicità di fonti informative concorrenti (cosiddetto “pluralismo esterno”).

In particolare, sul tema del diritto ad essere informati, meritano di essere qui ricordate le sentenze n. 153 del 1987 e n. 112 del 1993.

Nella sentenza n. 157 del 1987, la prima in cui la Corte perviene all'affermazione di un diritto all'informazione, lo stesso viene correlato ai contrapposti obblighi del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo. Con riguardo a tale diritto, e a proposito, come si è detto, delle trasmissioni su scala nazionale gestite in regime di monopolio statale, la Corte afferma che la «potenziale destinataria di quest'ultimo tipo di trasmissioni è la generalità dei cittadini-utenti nei cui confronti lo Stato deve assicurare il diritto alla informazione, promuovendo appunto, con il riconoscimento dell'emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale, lo sviluppo sociale e culturale della collettività».

La sentenza n. 112 del 1993 sviluppa i contenuti della precedente sentenza n. 153 del 1987. Sembra utile riportare, in particolare, il seguente passaggio della stessa: «Questa Corte ha costantemente affermato che la Costituzione, all'art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21, come la Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto. Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori».

2. I diritti della personalità come limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e il loro fondamento costituzionale.

Come si è detto, spetta quindi esclusivamente al legislatore ordinario apporre limiti alla libertà di manifestazione del pensiero i quali, in quanto restrittivi di un diritto individuale, devono trovare giustificazione nella necessità di tutelare altri beni costituzionalmente rilevanti. Ne consegue che, in sede di controllo della legittimità di tali restrizioni, la Corte ha dovuto anzitutto individuare il bene costituzionalmente rilevante che possa costituirne il fondamento, per poi procedere alla ponderazione degli interessi in conflitto.

Sotto il primo di tali aspetti, va anzitutto ricordato che l'unico limite espresso (e generale) alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del buon costume (art. 21, sesto comma, Cost., che vieta «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume»; da notare che, secondo la sentenza n. 120 del 1968, l'indicazione espressa del limite del buon costume sarebbe avvenuta «a causa della sua particolare rilevanza»). Vale la pena di evidenziare che, in tale modo, la nostra Costituzione prevede una disciplina più garantistica, quanto all'apposizione di limiti da parte del legislatore ordinario, per la libertà di manifestazione del pensiero rispetto ad altri non meno importanti diritti costituzionali (per esempio, la libertà personale, le restrizioni alla quale, per l'espresso disposto dell'art. 13, secondo e terzo comma, Cost., sono legittime purché rispettino la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione). Ciò si giustifica, forse, proprio in quanto la libertà di espressione costituisce di per sé la garanzia di tutti gli altri diritti costituzionali (è nota l'affermazione di Benjamin Constant, il quale osservava che «mentre il mantenimento della libertà di stampa evita che la sospensione dell'*habeas corpus* possa condurre ad abusi, la sospensione della garanzie della stampa fa sì che la stessa garanzia dell'*habeas corpus* si riduca a ben poca cosa»).

Ne deriva che ulteriori limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, non espressi nell'art. 21 Cost., devono trovare fondamento in dati testuali della Carta costituzionale diversi da tale articolo. Occorre quindi verificare sulla base di quali dati testuali e di quali percorsi interpretativi degli stessi la Corte costituzionale ha individuato il fondamento dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero costituiti da diritti della personalità la cui tutela possa configurarsi come antitetica rispetto alla stessa. Un compito, questo della Corte e, in genere, dell'interprete della nostra Costituzione, che, almeno sulla carta, appare più complesso di quello che deve affrontare l'interprete della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di séguito: «CEDU» o «Convenzione»), ove si consideri che l'art. 10 della stessa, al paragrafo 2, enumera una nutrita serie di limiti alla libertà di espressione garantita al paragrafo 1 (l'art. 10 della CEDU, rubricato «Libertà

di espressione”, dispone che: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario»).

Cominciando dal fondamento costituzionale del diritto all’onore e alla reputazione, è possibile citare il passaggio della sentenza n. 86 del 1974 nel quale la Corte costituzionale ha affermato che «La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. [...] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)».

Come si vede, la Corte non indica una precisa disposizione costituzionale quale fonte del bene dell’onore. Né lo farà in séguito, nelle sentenze n. 188 del 1975, ove, con riguardo al reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto cattolico (art. 403 cod. pen.), la Corte parla genericamente di «lesione della [...] personalità» del credente (oltre che di «oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato»), e n. 1150 del 1988, dove pure l’onore è annoverato tra i «diritti inviolabili dell’uomo» e, in quanto tale, tra i «valori fondamentali dell’ordinamento giuridico».

La “essenziale” connessione che la Corte, nella sentenza n. 86 del 1974, indica tra tale bene dell’onore e la persona umana potrebbe indurre a ritenere che il fondamento costituzionale dello stesso sia stato implicitamente ravvisato, oltre che nella generale disposizione dell’art. 2 Cost. (secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»), nell’art. 3, primo comma, Cost., là dove afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

Va comunque notato che al fondamento costituzionale indicato dalla Corte nella sentenza n. 86 del 1974 non sembra possibile ricondurre il riconoscimento di una tutela dell’onore degli enti

collettivi in quanto tali, atteso che lo stesso non potrebbe certo dirsi «essenzialmente conness[o] con la persona umana».

In tale prospettiva potrebbe forse essere letta la sentenza n. 73 del 1983 con la quale la Corte ha scrutinato la questione di legittimità costituzionale della disposizione che sanzionava penalmente il cosiddetto aggio bancario (art. 98 del r.d.l. n. 375 del 1936, successivamente abrogato dall'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993), sollevata dal rimettente in riferimento all'art. 21 Cost. in quanto la stessa sarebbe stata diretta a tutelare «il buon nome delle singole aziende di credito» che, sempre secondo il giudice *a quo*, non poteva essere considerato un bene giuridico costituzionalmente garantito. La Corte dichiarò non fondata la questione osservando che «L'oggetto della tutela penale non consiste [...] nella mera reputazione delle singole aziende, considerata come un bene individuale ed esclusivo di esse, ma si sostanzia nell'interesse pubblico al normale e regolare esercizio del credito e quindi concerne quell'interesse espressamente indicato e tutelato dall'art. 47 della Costituzione». Il fondamento costituzionale del limite alla libertà di manifestazione del pensiero non sta quindi, secondo la Corte, nel diritto all'onore del soggetto collettivo – e, quindi, in un diritto della personalità – ma in un diverso interesse «strettamente collegato all'economia pubblica».

Ulteriore e diverso problema si è posto con riguardo alle disposizioni dettate a tutela dell'onore dello Stato e delle sue istituzioni i quali, secondo la Corte, hanno diritto alla tutela penale del loro «prestigio», in aggiunta a quella dell'onore individuale dei loro titolari (*ex plurimis*, sentenza n. 20 del 1974, che fa salvo il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate, di cui all'art. 290 cod. pen., in quanto, «fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti»). Dalla pronuncia citata sembra potersi desumere che il fondamento della legittimità costituzionale del reato di vilipendio è ravvisato nella protezione dell'onore delle persone giuridiche pubbliche non in quanto tale ma in quanto funzionale a garantire l'espletamento dei compiti ad esse affidati. Si è già visto, del resto, come, secondo la Corte, la tutela dell'onore si configuri nella Costituzione come connessa alla persona umana e sia riferita, perciò, agli individui.

Venendo, poi, al diritto all'identità personale, la Corte lo ha definito come il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo» (sentenza n. 13 del 1994 che, rilevato che, «tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il

nome», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 2 Cost., dell'art. 165 del r.d. n. 1238 del 1939, recante l'«Ordinamento dello stato civile», successivamente abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale).

Alla stregua di tale pronuncia – estranea, peraltro, al tema della libertà di manifestazione del pensiero – il fondamento del diritto all'identità personale è ravvisato nell'art. 2 Cost. Secondo la Corte, infatti, «è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale» (e la stessa Corte perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata con esclusivo riferimento a tale parametro dell'art. 2 Cost.).

Anche le sentenze n. 297 del 1996 e n. 120 del 2001 fondano il riconoscimento del diritto al nome, quale «primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale», sull'art. 2 Cost. (sul diritto al nome, si veda anche l'ordinanza n. 176 del 1988).

Analogamente, quanto al diritto al riconoscimento dello *status filiationis* – nella specie, con riguardo ai figli incestuosi – la sentenza n. 494 del 2002 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, dello stesso codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato) afferma che esso è «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della [...] Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione», il quale proclama «quello che è stato definito il *principio personalistico*».

Sul «diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», va infine citata la sentenza n. 161 del 1985, in tema di rettifica dell'attribuzione di sesso in caso di transessualismo.

Passando al fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza, è noto che nella nostra Costituzione manca una previsione espressa che lo garantisca.

Nella sentenza n. 38 del 1973, la Corte ravvisa detto fondamento nell'art. 2 Cost., secondo la concezione di tale disposizione come fattispecie aperta per ciò che attiene ai diritti inviolabili. Nella medesima pronuncia, la stessa Corte richiama inoltre, quale disposizione che sancisce invece espressamente tale diritto, l'art. 8 della CEDU (rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e

familiare” e secondo cui: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza»); disposizione che potrebbe oggi assumere un più significativo rilievo in séguito all’entrata in vigore del nuovo art. 117, primo comma, Cost., che ha imposto al legislatore, sia statale che regionale, il rispetto degli obblighi internazionali.

La maggioranza della dottrina, come è noto, pone a fondamento della tutela costituzionale della riservatezza vari articoli della Costituzione, principalmente, oltre all’art. 2, gli artt. 14 (inviolabilità del domicilio) e 15 (segretezza delle comunicazioni private). L’impostazione seguita dalla Corte parrebbe, però, diversa, orientata – almeno così sembra – a riconoscere l’esistenza di un unitario diritto costituzionale alla riservatezza. La conseguenza di tale approccio sembra essere che la Corte non ricerca la disciplina costituzionale dei vari aspetti di tale diritto in singole disposizioni costituzionali dalle quali essa può essere derivata (come i citati artt. 14 e 15 Cost., ma anche, sia pure in termini più problematici, gli artt. 3, secondo comma, 13, 21, 29 e 32 Cost., pure talora invocati dalla dottrina), ma, appunto, ragiona in termini di un unitario diritto alla riservatezza al quale vengono ricondotte tutte le molteplici problematiche della stessa (i cui aspetti sono, come è noto, oltre che molteplici, assai diversificati tra loro).

Da questo *excursus* sembra emergere che la Corte, pur facendosi carico di ricercare il fondamento costituzionale dei limiti posti di volta in volta dal legislatore ordinario alla libertà di manifestazione del pensiero, in concreto, con riguardo alla fonte della tutela della persona nei suoi vari aspetti, o non ha indicato una precisa disposizione costituzionale, come nel caso del diritto all’onore (con riguardo al quale, come si è visto, si è limitata ad affermare che tale bene è compreso tra i «beni o interessi, [parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione] ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana», oppure, come nel caso del diritto all’identità personale e del diritto alla riservatezza, è ricorsa al generico richiamo all’art. 2 Cost.

Tale approccio sembra meritare qualche considerazione.

In primo luogo, potrebbe osservarsi che il riferimento alla generale clausola dell’art. 2 Cost. ha il pregio di consentire il riconoscimento di sempre “nuovi” diritti costituzionali, il cui contenuto è, tuttavia, inevitabilmente, imprecisato (diversamente da quello dei diritti espressamente riconosciuti, il cui contenuto è, invece, in linea di massima, chiaramente identificabile). Ciò, se non parrebbe porre particolari problemi là dove si tratti di diritti esercitati nei confronti dei pubblici poteri – come nel caso deciso con la citata sentenza n. 13 del 1994 – potrebbe invece crearne quando si tratti di diritti predicati nei confronti dei privati, atteso che, in tale caso, dal riconoscimento degli stessi, e dall’ampiezza degli spazi di tutela ad essi attribuiti, consegue la

corrispondente limitazione di altri diritti che la Costituzione riconosce ai privati in modo esplicito, disciplinandone precisamente il contenuto.

In secondo luogo, lo stesso approccio accresce, inevitabilmente, l'imprevedibilità delle deroghe ai diritti espressamente riconosciuti dalla Costituzione che la Corte potrebbe ritenere costituzionalmente ammesse.

Si tratta di problematiche che potrebbero insorgere anche con riguardo alla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, ogni qual volta il "nuovo" diritto sia antitetico, quanto ai contenuti, rispetto al diritto di espressione. Si pensi, tipicamente, al diritto alla riservatezza, il cui rapporto con la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero è, in tutta evidenza, cruciale, tenuto conto che, come è stato icasticamente notato da Alessandro Pace, «La riservatezza costituisce, per antonomasia, l'esatto contrario della manifestazione del pensiero» e che, perciò, più si amplia il diritto alla riservatezza, più si restringe detta libertà. Così, per tornare a quanto si diceva in precedenza, diversi potrebbero essere gli effetti, in termini di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, che potrebbero conseguire, da un lato, al riconoscimento di un unitario diritto alla riservatezza, il cui contenuto verrebbe, inevitabilmente, "costruito" dalla Corte volta per volta, e, dall'altro, al riconoscimento di singoli ambiti di tutela della stessa riservatezza sulla base di specifiche disposizioni costituzionali (quali, soprattutto, gli indicati artt. 14 e 15 Cost.).

Attiene, infine, al tema in esame anche una pronuncia che pure ha riguardo al limite del buon costume. Si tratta della sentenza n. 293 del 2000, con la quale la Corte ha scrutinato la questione di legittimità, sollevata, tra l'altro, anche in riferimento all'art. 21 Cost., dell'art. 15 della legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa) – che sanziona penalmente, ai sensi dell'art. 528 cod. pen., le condotte concernenti «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti» (disposizione che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 223 del 1990, recante la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», si applica anche alle trasmissioni radiofoniche o televisive) – nella parte in cui, in particolare, sanziona gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale».

La Corte, dopo avere ricordato che l'art. 21, sesto comma, Cost., vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume – demandando alla legge di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni – ha affermato che la disposizione censurata, là dove vieta gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», non va al di là di tale formula del buon costume. Questa, infatti – sempre secondo tale pronuncia – richiama «non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che

convivono nella società contemporanea». E, prosegue ancora la Corte, «Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata». Ne consegue che, così letta, in termini di «presidio del bene fondamentale della dignità umana» – di talché «Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento» – la disposizione censurata non può ritenersi lesiva della libertà di manifestazione del pensiero.

La pronuncia, successivamente ribadita con l'ordinanza n. 92 del 2002, utilizza quindi il limite del buon costume come presidio non tanto, come è di norma nella giurisprudenza della Corte, del pudore sessuale, ma dello stesso, generale, rispetto della persona umana. Per tutelare la quale, perciò, la Corte fa qui riferimento non ai diritti della personalità, ma, appunto, al limite del buon costume in quanto espressivo, nell'ampia accezione qui accolta, della stessa esigenza di rispetto della dignità umana.

La pronuncia, nel superare la nozione di buon costume come limite riferito solo al pudore sessuale, evita, al contempo, di ancorare lo stesso a una morale maggioritaria da tutelare rispetto alle altre che sono, viceversa, tenute in conto al fine di individuare il livello minimo da non superare pena l'illegittima incidenza sulla sfera di dignità di ogni essere umano.

La Corte aveva interpretato il buon costume come riferito alla dignità umana anche nella sentenza n. 368 del 1992, ove ha affermato che: «Considerato che si tratta di un limite che l'art. 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il “buon costume”, contrariamente a quel che sembra supporre il giudice *a quo*, non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)».

3. Il conflitto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte.

Venendo al merito delle pronunce della Corte, alcune di esse hanno avuto a oggetto la disposizioni che prevedono la tutela penale dell'onore e della reputazione delle persone fisiche, con la previsione, tra l'altro, dei reati di ingiuria (art. 594 cod. pen.), diffamazione (art. 595 cod. pen.) e oltraggio (oltre agli ormai abrogati artt. 341 e 344 cod. pen., che prevedevano i delitti, rispettivamente, di oltraggio a un pubblico ufficiale e di oltraggio a un pubblico impiegato, i tutt'ora vigenti artt. 342 e 343 cod. pen., che sanzionano i delitti, rispettivamente, di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario e di oltraggio a un magistrato in udienza).

Come è noto, il nostro codice penale privilegia, ancorché non in modo assoluto, la tutela dell'onore rispetto alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero. La prova della verità del fatto (la cosiddetta *exceptio veritatis*), oltre a non essere ovviamente ammessa nel caso dell'ingiuria e della diffamazione generiche, è ammessa per la diffamazione specifica solo a condizione che ricorra una delle circostanze indicate dall'art. 596, terzo comma, cod. pen., e cioè quando: a) la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto a esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; b) per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia un procedimento penale; c) la persona offesa querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto a essa attribuito.

Il riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e dei connessi diritti di cronaca e di critica giornalistica ha però introdotto dei principi del tutto nuovi di cui la giurisprudenza, non solo costituzionale ma anche comune, ha ovviamente tenuto conto.

Quanto, in particolare, alla Corte costituzionale, essa, nella sentenza n. 175 del 1971 (punto 7 del *Considerato in diritto*), ha affermato che «Sembra [...] evidente che l'art. 596, primo comma, quando non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non possa trovare applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. E non appar dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti. Discende da tali premesse che nei confronti di imputazioni riconducibili all'ipotesi ora prospettata non può venire in considerazione la volontà del querelante rivolta a consentire o meno la facoltà di provare il fatto addebitato, poiché tale facoltà, discendente

direttamente dai principi richiamati, costituisce mezzo necessario affinché l'imputato si sottragga all'accusa a lui rivolta».

Con tale pronuncia, la Corte ha quindi operato una ridefinizione, in via interpretativa, della disciplina posta dall'art. 596 cod. pen., in base alla quale l'esercizio del diritto di informazione pone il giornalista nella condizione di invocare l'esimente dell'art. 51 cod. pen., con la conseguenza che, nei suoi confronti, è inoperante il divieto della prova della verità del fatto, ancorché diffamatorio (in senso analogo, anche le sentenze n. 175 del 1971, n. 103 del 1973 e n. 86 del 1974, nonché l'ordinanza n. 188 del 1971). Il giornalista è quindi «legittimato a informare in ordine a fatti o circostanze ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione altrui» (sentenza n. 86 del 1974). Una giurisprudenza che, quindi, va decisamente nel senso dell'ampliamento degli àmbiti di svolgimento della libertà di espressione.

Peraltro, è alla Corte di cassazione e non alla Corte costituzionale che si deve la definizione delle note condizioni di operatività della scriminante del diritto di informazione costituite dalla verità della notizia (ritenendo, poi, sufficiente anche la verità cosiddetta putativa, purché il giornalista dia la prova di avere svolto un serio lavoro di verifica delle fonti di informazione), dall'utilizzo, nell'esposizione della stessa, di modalità espressive di per sé non offensive e, soprattutto, dalla cosiddetta «utilità sociale», cioè dall'interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Sembra dunque potersi affermare che, in questo caso, il bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, *sub specie* del diritto di cronaca, e il diritto all'onore e alla reputazione è stato operato, in effetti, non tanto dalla Corte costituzionale quanto dal giudice comune, essendo stato quest'ultimo a individuare le condizioni in presenza delle quali la prima prevale sul secondo e, in particolare, il fondamentale criterio di bilanciamento costituito dall'interesse sociale della notizia. La Corte di cassazione ritiene quindi – con quello che costituisce ormai certamente diritto vivente – che determinati fatti disonoranti possano essere divulgati in quanto la conoscenza degli stessi è di «utilità sociale», essendo il presupposto del consapevole esercizio, da parte dei cittadini, dei loro diritti civili, economici, politici ed etico-sociali; esercizio che verrebbe compromesso se fosse vietata la diffusione di notizie giornalistiche concernenti, per esempio, la corruzione di un uomo politico, la disonestà di un imprenditore, eccetera.

Si tratta, certo, di una condizione di operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca del giornalista che attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale nel discernere le notizie di pubblico interesse dalle altre e che, rimette, perciò, in ultima istanza, allo stesso giudice la definizione dei confini tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore e della reputazione. Sotto tale aspetto, paiono evidenti, e difficilmente evitabili, le ricadute negative in

termini di certezza del diritto (come le oscillazioni della giurisprudenza sotto tale profilo paiono comprovare).

Secondo la Corte, la proclamazione dell'art. 21 Cost. non ha invece determinato l'incostituzionalità dell'esclusione della prova liberatoria prevista dall'art. 596, primo comma, cod. pen.

Nella già citata sentenza n. 86 del 1974, la Corte afferma infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale riconoscimento non implica che «sia concessa all'incolpato l'incondizionata facoltà di provare la verità delle sue affermazioni». Ciò in quanto – come si è già visto a proposito del fondamento costituzionale del diritto all'onore – alla libertà di manifestazione del pensiero «sono posti limiti derivanti [...] dall'esistenza di beni o interessi diversi [...] parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione» [...]. E tra codesti beni o interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore». Da ciò consegue, sempre secondo la Corte, «l'assenza di ragioni logiche o giuridiche per cui possa dirsi che spetti all'incolpato la facoltà di provare la verità delle sue affermazioni ancorché ingiuriose o diffamatorie».

Da tale complessivo assetto deriva, in tutta evidenza, una disparità di trattamento della libertà di manifestazione del pensiero del *quisque de populo*, soggetta ai limiti dell'*exceptio veritatis* previsti dall'art. 596, terzo comma, cod. pen., rispetto alla libertà di cronaca giornalistica, non soggetta a tali limiti. Tale disparità peraltro, ad avviso della Corte, non contrasta con l'art. 3 Cost. perché, come si è già ricordato, solo il giornalista «è legittimato ad informare in ordine a fatti o circostanze che siano ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione altrui» (sentenza n. 86 del 1974). Anche sotto tale aspetto, sembra potersi osservare che l'individuazione di quello che pare doversi ritenere il fondamento autentico di tale privilegio del diritto di cronaca del giornalista è stata poi operata dalla Corte di cassazione, che lo ha identificato, come si è detto, nell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Sempre con riguardo alla tutela penale dell'onore, va ricordato che, quando l'offesa allo stesso colpisce una persona investita di una pubblica funzione, in sua presenza, si ha il reato di oltraggio (a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: art. 342 cod. pen.; a un magistrato in udienza: art. 343 cod. pen.), punito più gravemente di quello di ingiuria al fine di tutelare, oltre alla persona del funzionario oltraggiato, anche la funzione da lui esercitata.

Tale più grave trattamento sanzionatorio è stato ritenuto ragionevole dalla Corte costituzionale in ragione della plurioffensività di tali reati (sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972, n. 51 del 1980).

Tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto che il minimo edittale di sei mesi previsto per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale fosse eccessivo e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., di tale previsione di pena giudicando la stessa non consona alla tradizione liberale italiana né a quella europea, apparendo essa come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini discendente dalla matrice ideologica dominante nell'epoca storica in cui la norma censurata fu introdotta; concezione estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima (sentenza n. 341 del 1994).

Altro problema è quello se le manifestazioni artistiche del pensiero debbano o no sottostare al limite del rispetto dell'onore altrui. La questione si riconnette a quella più generale, e assai discussa in dottrina (ancorché soprattutto con riguardo al limite del buon costume), riguardante l'esistenza di alcune materie cosiddette privilegiate, in relazione alle quali sussisterebbe una protezione costituzionale differenziata della manifestazione del pensiero. Tra queste, appunto, l'arte e la scienza, che l'art. 33 Cost. proclama «libere» (e, dunque, potrebbe ritenersi, esenti dai limiti applicabili alle manifestazioni del pensiero in genere).

A tale proposito, la Corte parrebbe orientata nel senso che la manifestazione del pensiero a contenuto artistico o scientifico è anch'essa ricompresa nell'art. 21 Cost. Nella sentenza n. 59 del 1960, ancorché con particolare riguardo alla diffusione delle creazioni artistiche e scientifiche, essa ha infatti affermato che: «È chiaro che quella particolare manifestazione della libertà di pensiero che consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà dell'arte o della scienza e quella del loro insegnamento. Onde la disciplina della loro diffusione è da considerare ricompresa nel disposto del 1 comma dell'art. 21»

Lasciando da parte la problematica – estranea all'oggetto di questa ricerca – concernente il rispetto, nelle manifestazioni artistiche, del limite del buon costume, tale orientamento della Corte sembrerebbe condurre all'affermazione dell'opponibilità, anche all'artista, del limite del rispetto dell'altrui onore. Ciò che troverebbe una giustificazione, del resto, anche in ragione del fondamento di tale limite dell'onore che, in quanto essenzialmente connesso, come la Corte ha affermato, con la persona umana, non sembra poter essere violato neppure in nome della libertà dell'arte. Nel senso che il riconoscimento della libertà dell'arte e della scienza non può comportare il pregiudizio di «altri interessi costituzionalmente garantiti», si è espressa, del resto, la sentenza n. 57 del 1976, secondo cui: «Parimenti non fondato è il richiamo all'art. 33 della Costituzione. Questo articolo va

inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti»

Sul tema dei rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'identità personale, sono significative le sentenze n. 122 del 1970, n. 38 del 1973 e n. 60 del 1976, tutte in materia di sequestro preventivo finalizzato alla tutela del diritto all'immagine.

La prima di tali pronunce concerne la compatibilità con l'art. 21, terzo comma, Cost. (secondo cui: «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili»), dell'asserito potere del giudice – che il rimettente fa discendere dai censurati art. 10 cod. civ. (rubricato “Abuso dell'immagine altrui” e secondo cui: «Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni»), artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (secondo cui, rispettivamente, «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente [primo comma]. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93 [secondo comma]» e «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico [primo comma]. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata [secondo comma]») e 700 cod. proc. civ. – di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa al fine di fare cessare l'uso abusivo dell'immagine altrui.

Nell'occasione la Corte ha precisato anzitutto che, poiché nell'art. 21 Cost. la stampa viene in rilievo come strumento di diffusione del pensiero, essa soggiace agli stessi limiti che circoscrivono tale libertà, i quali vanno, quindi, ricercati nel primo comma dell'art. 21. Il terzo comma dello stesso articolo disciplina invece la diversa materia della misura cautelare del sequestro e va inteso nel senso che non tutte le violazioni dei detti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Al

contrario, al fine di garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere pregiudicata da provvedimenti basati su una cognizione sommaria che potrebbero poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenuto conto dell'importanza della stessa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto tra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa consentendo al legislatore di dare prevalenza al primo mediante l'autorizzazione espressa del provvedimento di sequestro nel caso di delitti, mentre ha stabilito la prevalenza del secondo interesse in ogni altra ipotesi (pur quando essa configuri il superamento dei limiti entro i quali opera la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero).

Sulla base di tali premesse, la Corte, escluso che l'art. 10 cod. civ. e gli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 attengano alla materia del sequestro preventivo, è pervenuta al rigetto della questione sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 700 cod. proc. civ. il quale, tenuto conto della genericità dei poteri che conferisce al giudice, non può essere interpretato nel senso di consentire l'adozione di misure che risultano vietate da altre norme dell'ordinamento, a maggior ragione se di rango costituzionale (come l'art. 21, terzo comma, Cost.).

Sulle medesime basi, la sentenza n. 60 del 1976 ha ritenuto compatibile con l'art. 21 Cost. l'art. 161 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, che attribuisce al giudice il potere di disporre «il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione», elaborando un'interpretazione restrittiva di tale disposizione, nella parte in cui è applicabile agli stampati, facendola salva solo in quanto il sequestro degli stessi sia disposto in relazione a un giudizio penale per il delitto previsto dall'art. 171 della stessa legge sul diritto d'autore.

Con la sentenza n. 38 del 1973, la Corte è invece pervenuta all'apposta conclusione della legittimità, in riferimento all'art. 21 Cost., delle disposizioni (lo stesso art. 161 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 700 cod. proc. civ.) che consentono il sequestro di oggetti contenenti immagini che non sono state ancora pubblicate ma che, per essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, si debbano ritenere destinate alla pubblicazione a mezzo stampa. La Corte ha precisato anzitutto che il secondo e il terzo comma dell'art. 21 Cost. si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta il pensiero ma non «anche alle attività strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e alla formazione del materiale destinato alla stampa», atteso che il fine di dette disposizioni costituzionali è di «evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a impedire delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni». Ciò chiarito, la Corte ha affermato che gli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (che elencano i casi in cui è legittimo esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona, con ciò dettando la disciplina sostanziale del diritto all'immagine) e 10 cod. civ. (che disciplina i provvedimenti definitivi attraverso i quali viene

represso, in sede giudiziaria, l'abuso dell'immagine altrui) «non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo». Sulla base di tale affermazione, che sembra riferibile in generale ai diritti della personalità, la Corte può concludere che «risulta evidente che la tutela dei diritti sulla propria immagine, su quelle dei genitori, dei coniugi e dei figli, sanciti dai citati articoli e che venga esercitata anche rispetto alle attività strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano all'organizzazione, predisposizione, preparazione e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, non trova ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della Costituzione» e che «L'applicazione in tali casi dell'art. 700 cod. proc. civ. [...] costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria dei diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda».

L'opposta conclusione alla quale la Corte è pervenuta con riguardo al sequestro del materiale pubblicato e di quello in attesa di pubblicazione, ancorché formalmente ineccepibile, ha destato, in dottrina, qualche perplessità, in quanto le due situazioni, sul piano della garanzia sostanziale della libertà di manifestazione del pensiero, non parrebbero differire (potendo sembrare anzi più grave la limitazione che, a detta libertà, deriva dal sequestro del materiale prima ancora della sua pubblicazione).

A proposito del diritto alla riservatezza, è interessante la sentenza n. 1 del 1981, avente a oggetto, tra l'altro, l'art. 351 del "vecchio" codice di procedura penale, nella parte in cui non includeva i giornalisti fra i soggetti esonerati dal dovere di testimonianza sulla fonte delle notizie acquisite in via fiduciaria.

L'interesse di tale pronuncia deriva anzitutto dalla puntualizzazione che la Corte ha operato della differenza, sul piano funzionale, tra il segreto giornalistico e le ipotesi di segreto professionale previste dal censurato art. 351 (con riguardo a ministri di culto, notai, avvocati, procuratori, medici, chirurghi, farmacisti, levatrici e «ogni altro ufficiale sanitario»). Premesso che, a differenza di queste ultime, il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non la notizia stessa (che, in effetti, è confidata al giornalista proprio affinché egli la divulghi), la Corte osserva che nelle ipotesi di segreto professionale previste dal censurato art. 351 «si riscontra [...] la considerazione della esigenza di riservatezza in correlazione a quella del soddisfacimento di interessi fondamentali di chi fornisce la notizia; nel senso che la conoscenza di questa è strumentale per la prestazione in favore di colui che ne ha bisogno; il quale non potrebbe non confidarsi senza sacrificare di regola interessi

costituzionalmente garantiti. E la normativa in esame è appunto dettata per assicurare in pari tempo il soddisfacimento di questi ultimi e la tutela della riservatezza». Viceversa, l'informazione del confidente al giornalista «non ha carattere strumentale nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle possibilità informative di chi la notizia raccoglie».

Il problema che qui si poneva, allora, non era tanto quello della tutela della riservatezza (finalizzata, a sua volta, al soddisfacimento di interessi costituzionalmente rilevanti quali la libertà di culto, il diritto di difesa, il diritto alla salute), quanto, piuttosto, quello della tutela del diritto del giornalista di informarsi, quale presupposto della libertà di manifestazione del pensiero. Al riguardo la Corte, pur riconoscendo «l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione di notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero», ha ritenuto che, «però, l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia [...]. Di talché, nel conflitto tra tali due istanze, [...] deve essere [...] il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi»; ciò tanto più che, tra gli interessi della giustizia «va considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie giornalistiche».

Per completezza si ricorda che, come è noto, l'art. 200, comma 3, cod. proc. pen. vigente riconosce il diritto di astenersi dal deporre anche «ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

4. Alcune considerazioni conclusive.

Si è già detto di come la Corte, pur facendosi carico di identificare il fondamento costituzionale dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, in concreto, poi, con riguardo ai diritti della personalità, abbia fatto ricorso, essenzialmente, al solo generico richiamo all'art. 2 Cost. Tale richiamo, proprio per tale genericità, è idoneo a consentire il riconoscimento di diritti costituzionali sempre “nuovi” e di contenuto imprecisato, il che, quando tale contenuto sia antitetico

rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, si traduce in una, anch'essa sempre "nuova" (e poco prevedibile) limitazione della stessa.

Quanto al merito delle decisioni e alle tecniche decisionali utilizzate dalla Corte, si è visto come, nel caso della prima delle due fondamentali decisioni sull'art. 596 cod. pen. (la sentenza n. 175 del 1971), la Corte abbia operato circoscrivendo, in via interpretativa, la disciplina posta da tale censurata disposizione, affermando, in particolare, che l'esercizio del diritto di informazione riconosciuto al giornalista dall'art. 21 Cost. e la conseguente possibilità, per lo stesso, di invocare la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 cod. pen.) comporta l'inapplicabilità, nei suoi confronti, del divieto di provare la verità o la notorietà del fatto disonorante attribuito alla persona offesa. Ciò con un effetto, evidentemente, ampliativo degli ambiti della libertà di espressione. Si è anche detto come l'individuazione del fondamentale criterio di bilanciamento tra gli opposti valori dell'informazione e dell'onore delle persone sia stata operata non dalla Corte costituzionale ma dalla Corte di cassazione, che l'ha individuato nell'interesse sociale della notizia.

Diversamente, nell'altra sentenza sull'art. 596 cod. pen., la n. 86 del 1974, la Corte, al fine di escludere che all'incolpato non giornalista, che non può invocare l'esimente dell'art. 51 cod. pen., spetti, in nome della libertà di manifestazione del pensiero, «l'incondizionata facoltà di provare la verità delle sue affermazioni», ha contrapposto a tale libertà il diritto inviolabile all'onore. La Corte si è limitata ad affermare la prevalenza di tale valore dell'onore sulla libertà di espressione (che è anch'essa un diritto inviolabile dell'uomo), senza, peraltro, giustificare il giudizio di prevalenza dell'uno sull'altro.

Nel caso della sentenza n. 1 del 1981, alla libertà di cronaca del giornalista, comprensiva dell'acquisizione delle notizie (nella specie, da fonti riservate), e al comune interesse all'informazione, entrambi garantiti dall'art. 21 Cost., non si contrappongono diritti della personalità ma l'interesse della giustizia (che può essere ostacolato o pregiudicato dal segreto mantenuto dal giornalista sulla fonte delle notizie in suo possesso in ordine ai fatti da accertare). In questo caso, la Corte non ha attribuito la prevalenza ad uno di detti due contrapposti interessi, avendo affermato che quello «protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia». La Corte sembra riconoscere dunque pari "peso" ai due interessi, il che la induce ad affermare che la scelta circa il bilanciamento tra le due istanze deve essere rimessa, in primo luogo, alla sede politico-rappresentativa.

Nel caso della sentenza n. 293 del 2000, relativa alla repressione penale delle condotte concernenti «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale», sulla libertà di manifestazione del pensiero la Corte fa

prevalere «il generale rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata».